

Determinazione 10 novembre 2023

**DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTI
E DELLA RELAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 9.3 E 10.4 DELL'ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE 362/2023/R/EEL**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n.98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142;
- decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 4 marzo 2023, n. 48 convertito con legge 3 luglio 2023 n. 85;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 1° febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 396/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità maggio 2022, 208/2022/R/com (di seguito: deliberazione 208/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;

- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l'erogazione del servizio sia svolta dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, *“transitoriamente” e “in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;
- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;
- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela rispettivamente al 1° gennaio 2021 per le piccole imprese (diverse dalle microimprese) e al 1° gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60);
- la medesima legge ha demandato, tra l'altro, all'Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese sia di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un *“servizio a tutele gradualità per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”*, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- successivamente, il decreto-legge 152/21 ha lasciato invariata la data di cessazione della tutela di prezzo per le microimprese mentre, con riferimento ai clienti domestici dell'energia elettrica ha previsto che, a partire da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualità, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, questi continuino a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto dell'allora Ministro della Transizione Ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) (art. 16-ter, commi 1 e 2);
- il decreto legislativo 210/21 ha inoltre previsto, *a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela*, un obbligo in capo ai fornitori di *offrire, ai clienti vulnerabili, la fornitura di energia elettrica a un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, come definiti dall'ARERA con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati* (art. 11, comma 2);
- ai sensi del predetto decreto legislativo sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (art. 11, comma 1):
 - i. si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
 - ii. presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

- iii. rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- iv. le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- v. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- vi. di età superiore ai 75 anni;
- nelle more dell'adozione delle richiamate misure a favore dei clienti vulnerabili di cui al decreto legislativo 210/21, il decreto-legge 152/21 proroga transitoriamente il servizio di maggior tutela anche per questi clienti (art. 16-ter, comma 3);
- per ultimo, il recente decreto ministeriale del 17 maggio 2023, recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero, ha disposto "*al fine di garantire condizioni concorrenziali e pluralità di offerte, la necessità di introdurre meccanismi di gradualità nella transizione al mercato libero*", prevedendo a tal fine che i clienti domestici non vulnerabili che, alla data della rimozione del servizio di maggior tutela, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero siano assegnati al servizio a tutele gradualmente disciplinato dall'Autorità (art. 2, comma 1).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione delle richiamate disposizioni della legge concorrenza, l'Autorità ha pubblicato in successione:
 - i. dapprima, la deliberazione 491/2020/R/eel che ha stabilito:
 - la soglia di potenza, pari o inferiore a 15 kW contrattualmente impegnati, per l'individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, hanno avuto titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
 - le condizioni di erogazione del servizio a tutele gradualmente disciplinate, destinato alle piccole imprese del settore dell'energia elettrica, sia per il periodo di *assegnazione provvisoria* (ossia il periodo interinale di sei mesi precedente lo svolgimento delle procedure concorsuali), sia per il periodo di *assegnazione a regime*, in esito alle predette procedure;
 - le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali;
 - ii. successivamente, la deliberazione 208/2022/R/eel che ha definito la regolazione e le modalità di affidamento del servizio a tutele gradualmente disciplinate per le microimprese, a partire dalla regolazione dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese, ancorché con alcune distinzioni motivate dalle diverse caratteristiche (sia dimensionali che in termini di numerosità della platea) che connotano le microimprese;
 - iii. da ultimo, la deliberazione 362/2023/R/eel che ha stabilito (A) le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio a tutele gradualmente disciplinate per i clienti domestici non vulnerabili (di seguito: STG per i clienti domestici non vulnerabili o STG) e (B) le modalità di assegnazione dello stesso, replicando sostanzialmente la disciplina di cui alla deliberazione 208/2022/R/eel, anche in considerazione delle similarità dei clienti domestici (sotto il profilo dei livelli di consumo individuali) con le microimprese, ancorché con alcune differenze riferite principalmente al disegno d'asta e a taluni requisiti di partecipazione, in ragione del numero di punti di prelievo oggetto delle

- prossime procedure concorsuali, di gran lunga più elevato rispetto a quello delle microimprese;
- con specifico riferimento alle modalità di assegnazione del STG, la deliberazione 362/2023/R/eel ha previsto, tra le altre cose, che:
 - i. ai fini dell'aggiudicazione del servizio, i partecipanti alle procedure concorsuali individuati provvisoriamente come assegnatari del servizio, debbano consegnare ad Acquirente unico, una dichiarazione di intenti in cui l'operatore esponga sinteticamente, per ogni macro-processo ivi identificato, la giustificazione della eventuale adeguatezza della struttura aziendale (in termini di dotazioni organizzative e informatiche) ovvero gli eventuali interventi di adeguamento che intende intraprendere per la corretta gestione dei nuovi clienti acquisiti (es. livelli di investimento e relative tempistiche);
 - ii. gli esercenti selezionati tramite le richiamate procedure concorsuali, entro un mese dalla data di assegnazione definitiva del servizio da parte di Acquirente unico (che dovrà, a sua volta, avere luogo entro il 10 gennaio 2024), debbano presentare alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità, una relazione in cui dimostrino di disporre delle risorse organizzative e di una struttura aziendale adeguata ai fini dell'erogazione del servizio nelle aree territoriali assegnate; la relazione in discorso dovrà essere successivamente aggiornata con la seguente periodicità:
 - 31 luglio 2024;
 - 31 gennaio 2025;
 - 31 gennaio 2026;
 - in proposito, la deliberazione 362/2023/R/eel ha altresì previsto che, al fine di agevolare gli operatori nella redazione della dichiarazione di intenti e della relazione (richiamate *sub. i. e ii.*), con successiva determina del Direttore della Direzione Mercati Energia, siano definite le modalità di compilazione a cui gli operatori dovranno attenersi, sulla base di specifici modelli tipo.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno definire, con congruo anticipo rispetto alla data di conclusione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili, le modalità di compilazione rispettivamente (A) della dichiarazione di intenti che dovrà essere consegnata ad Acquirente unico dagli operatori individuati provvisoriamente come assegnatari del servizio ai fini dell'aggiudicazione definitiva delle aree e (B) della relazione che gli esercenti il STG dovranno trasmettere alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità e aggiornare periodicamente, sulla base di specifici schemi tipo allegati alla presente determinazione.

DETERMINA

1. di adottare:
 - l'Allegato A, recante “*Modello tipo per la compilazione della dichiarazione di intenti di cui all'articolo 9.3 dell'Allegato B alla deliberazione 362/2023/R/eel*”;
 - l'Allegato B, recante “*Modello tipo per la compilazione della relazione di cui all'articolo 10.4 dell'Allegato B alla deliberazione 362/2023/R/eel*”;che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di prevedere che:
 - la dichiarazione di intenti di cui all'articolo 9.3 dell'Allegato B alla deliberazione 362/2023/R/eel, comprensiva di tutte le informazioni di cui al relativo Modello tipo, sia consegnata ad Acquirente unico dagli operatori individuati provvisoriamente come assegnatari del servizio, ai fini dell'aggiudicazione definitiva delle aree, con le modalità ed entro il termine stabilito nel Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, pubblicato sul sito di Acquirente Unico in data 26 settembre 2023;
 - la relazione di cui all'articolo 10.4 dell'Allegato B alla deliberazione 362/2023/R/eel, completa delle informazioni di cui al relativo Modello tipo, sia trasmessa da ciascun esercente il STG per i clienti domestici non vulnerabili, all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro il 12 febbraio 2024 e successivamente aggiornata con la periodicità prevista dall'articolo 10.6 del medesimo Allegato B;
3. di pubblicare la presente determina e i relativi allegati sul sito *internet* dell'Autorità (www.arera.it).

10 novembre 2023

Il Direttore